



Esenzione fiscale e obbligo contributivo AVS relativi al soldo pompieristico e alle altre indennità versate ai pompieri di milizia.*

La legge federale disciplina in modo esaustivo:

- quello che viene considerato come soldo (esente da tasse) e
- quelle che sono le altre indennità (imponibili).

Soldo Il soldo viene pagato per i servizi forniti nel quadro del compimento dei compiti chiave dei pompieri, cioè: le esercitazioni, i servizi di picchetto, i corsi, le ispezioni, gli interventi.

È escluso dal soldo esonerato – e dunque imponibile – il «soldo» pagato a titolo...

di allocazioni forfettarie per i quadri, di supplementi di funzione, d'indennità per lavori amministrativi e di indennizzi delle prestazioni fornite volontariamente dai pompieri (in qualità di organizzazione).

Montanti del soldo esonerato da tasse:

Imposta federale diretta	CHF 5000.– sono esonerati; nessun certificato di salario fornito.	
Imposte cantonali e comunali	Minimo CHF 5000.–; nessun certificato di salario fornito. I cantoni sono liberi di fissare un montante superiore.	
AVS	CHF 5'000.– non sono sottoposti all'obbligo di contribuzione. Attenzione: gli importi superiori a Fr. 5000 sono soggetti all'AVS. Esempio: Indennità di CHF 6'322.– Montante sottoposto all'obbligo di contribuzione AVS: CHF 1'322.–.	
LAINF	Nessun obbligo di contribuzione secondo l'OAINF articolo 2 i, visto che si tratta di un «reddito esiguo».	

*I pompieri professionisti, le persone stipendiate che lavorano a tempo parziale per i pompieri (per es. i collaboratori delle officine comunali) così come i pompieri aziendali NON sono sottoposti alla nuova regolamentazione.